



Estratto da: Bollettino Storico Alta Valtellina n. 11, Bormio 2008

BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA



N. 11 - Anno 2008



La Valdisotto e i suoi sepolcri

Da “cimiteri annessi a chiese” a “una croce per ricordare, fuori dall’abitato per non infettare”

Lorenza Fumagalli

L’atto 24 febbraio 1750,¹ custodito nell’archivio storico del comune di Bormio, racconta di una denuncia verso ignoti mossa da Giuseppe Colturi, anziano di Vicinanza, per un furto in denaro subito nel cimitero della chiesa di Cepina.

Quest’aneddoto, di scarsa rilevanza storica, è tuttavia testimonianza dell’antica consuetudine di inumare i propri cari in prossimità di chiese, quando ancora gli ossari² rammentavano in modo macabro e invadente l’obbligatorio trapasso che avrebbe accomunato ognuno di noi. Si era allo-



ra, infatti, ancora distanti dall’Editto di Saint Cloud del 1804 che voleva la Francia e l’intera Europa napoleonica provviste di luoghi di tumulazione

¹ A.C.B. - *Miscellanea Quaternus inquisitorum, 1501-1776* – segnatura n. 1070.

² Nel 1718 iniziò la costruzione dell’ossario di Cepina, che costò ben 12000 lire e fu benedetto durante la visita di Monsignor Simonetta da Simone Paravicini il 1° settembre 1738 (Ignazio BARDEA,



lontani dai centri abitati.

A seguito delle innovazioni introdotte dal Regno Italico,³ seppure con più lentezza, anche l'Alta Valtellina si impegnò ad adeguare le proprie normative e Cepina ebbe così il proprio primo consiglio comunale, in proposito, il 17 dicembre 1817.

All'ottavo punto della deliberazione municipale si legge:

Venendo poscia a trattare della costruzione del nuovo cimitero in ordine ai veglianti regolamenti sanitari, vista la deliberazione già presa nell'adunanza 11 novembre 1816, con cui il convocato in massima aderì all'esecuzione dell'opera (sentito il tenore delle due circolari ordinanze dell'I. R. Delegazione Provinciale 17 gennaio e 30 aprile successivo) considerate le molte irregolarità, ed inconvenienze, che presenta l'attuale metodo di seppellimento, ed avuto congruo riguardo alle circostanze peculiari del comune, il convocato ha giudicato di stabilire quanto segue:

a) *Ogni frazione del comune, sia parrocchia, sia vice parrocchia, dovrà avere nella debita distanza dall'abitato il cimitero, costruito interamente uniforme alle superiori sagge prescrizioni per quanto le locali circostanze lo permettono; imperciocché un solo cimitero ad uso promiscuo sarebbe assolutamente incompatibile attesa la grande dispersione delle sette frazioni formanti il comune, e la soverchia distanza delle medesime fra loro.*

b) *Ogni frazione pertanto, il cui attuale camposanto non venghi dichiarato regolare, a mente dei superiori ordini, dovrà pensare alla erezione di un nuovo, od almeno all'incominciamento di tale opera entro l'anno 1818, previa la perizia che verrà formata a cura della Deputazione Amministrativa, d'accordo col desiderio della popolazione delle singole parrocchie o vice parrocchie.*

c) *Ogni frazione provvederà da se parzialmente per la costruzione del cimitero proprio, con gratuite prestazioni degli abitanti, e col sopraccarico sull'estimo rispettivo ...*

d) *Che ove il possano, o vogliano, le frazioni si uniscano per erigere un comune cimitero in situazione comoda possibilmente ad ambidue, stabilendo il vicendevole concorso delle spese in ragione di popolazione.*

Nonostante l'emissione di quest'ordine consigliere, ancora il 7 settembre 1862, il cimitero di S. Antonio risultava però attiguo alla chiesa parrocchia-

Memorie ecclesiastiche di Bormio, vol. II)

Il cambiamento d'atteggiamento popolare sulla visione degli ossari è ben documentato in un atto del 1842 dell'archivio storico comunale di Grosotto su cui si testimonia la demolizione dell'ossario attiguo alla chiesa parrocchiale, *costituito da una gran cappella chiusa da inferrate e posto lungo la strada provinciale, perché offriva ai passeggeri un ingente mucchio d'ossa poste in scaffali... e... teschi alternati da femori, legati a croce, destanti ribrezzo.*

³ L'articolo 76 del Decreto 5 settembre 1806 prevedeva la realizzazione dei cimiteri - entro i successivi due anni - in luoghi periferici per tutelare l'igiene e la sanità popolare.

Fu in questo periodo che si accrebbe la paura per i miasmi prodotti dalla decomposizione dei cadaveri, accomunabile al timore per la morte stessa. A questo pensiero si contrappose l'atteggiamento cristiano che proponeva la dolce esistenza di un "tratto spirituale" fra vivi e morti, mediante la nascita di cimiteri quali quieti giardini alberati, dentro paesaggi rilassanti, per il giusto "riposo eterno" dei propri defunti.



le ed emanava *disgustose esalazioni*, tanto da richiamare la visita ispettiva del dottor Laugani che più tardi relazionerà al Prefetto Papa l'inosservanza delle leggi vigenti, non dimenticando di enumerare fra i contravvenenti anche *i camposanti di San Martino di Serravalle, San Martino di Morignone, San Bartolomeo e il così detto vecchio di Cepina*.

Dal 5 novembre 1862 il secondo e il terzo sepolcreto menzionati⁴ verranno definitivamente chiusi, con l'obbligo di non smantellarli per i successivi dieci anni, mentre il cimitero di San Bartolomeo dovrà servire *alle tumulazioni dei morti delle frazioni che prima si seppellivano nei soppressi cimiteri*, attendendo l'edificazione di un nuovo complesso per essere definitivamente abbandonato.

L'anno successivo nel cimitero di S. Bartolomeo il seppellimento era ancora comunque praticato con identiche modalità e nel 1867 i cadaveri di Valdisotto (contrariamente alle prescrizioni dell'art. 93 della Legge di Pubblica Sicurezza), in mancanza del medico condotto in paese, venivano tumulati senza certificazione medica⁵ comunale.

Nel 1868, dopo ripetute sollecitazioni della Prefettura di Sondrio, a Morignone si edificò un nuovo idoneo cimitero e nove anni più tardi,⁶ con probabilità ancora all'interno dell'Oratorio della Confraternita di Cepina,⁷ il consiglio comunale di Valdisotto formulò il suo primo **Regolamento di polizia mortuaria**,⁸ che di seguito si riporta:

Capitolo I

Notificazione ed accusamento dei decessi

Art. 1

In caso di morte di qualunque persona, è dovere degli individui della famiglia o di qualunque altro convivente col defunto di farne al più presto la notificazione all'Ufficio Municipale.

In mancanza di parenti o di persone conviventi col trapassato, l'obbligo di tale notificazione spetta al medico o chirurgo condotto, alla levatrice, al parroco, od a chiunque altro ha assistito il defunto negli ultimi istanti di sua vita.

Nel caso di morte improvvisa o di morte di individuo non stato in cura me-

⁴ Corrispondenti ai due cimiteri di San Martino

⁵ La certificazione veniva rilasciata dalla Prefettura di Sondrio fino alla nomina del medico Ruggero Lambertenghi il 28 luglio 1867, a cui seguiranno Alberto Schena, Luigi Picci (dal 23 maggio 1879), Bartolomeo Sassella (dal luglio 1885) e Fausto Cervi (dal 20 luglio 1886).

⁶ L'8 gennaio 1877.

⁷ Sul convocato generale del 15 giugno 1824 era presente l'istanza presentata dalla Confraternita - respinta dal consiglio comunale - per impedire l'utilizzo delle sale dell'Oratorio, allora dette "Monicheria di Cepina", per riunioni, assemblee e consigli pubblici.

⁸ Sottoscritto dal segretario comunale De Gasperi, dal consigliere anziano Rocco e dal presidente Lumina.



dica, oppure di scoperta di qualunque persona estinta, in qualsiasi luogo del comune, sia pubblico che privato, e quando possa credersene tuttora ignota la morte all'autorità municipale, è dovere di chiunque pel primo ne fa la scoperta, o ne viene in cognizione, di fare la notificazione al Sindaco.

Art. 2

I medici, i chirurghi, o la levatrice avranno pure l'obbligo di notificare i prodotti della concezione espulsi prima del settimo mese di gravidanza, ed i nati morti dal settimo mese sino al termine della gestione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibili, e le cause certe o probabili della morte del feto, e quelle dell'aborto.

Art. 3

Il sindaco in seguito delle notizie avute, fatta accertare la morte dal proprio Ufficiale Sanitario, rilascerà per mezzo dell'Ufficiale dello Stato Civile ai Seppellitori comunali l'ordine pel seppellimento del cadavere, precisando nella scheda d'ordine, il tempo durante il quale il cadavere dovrà essere lasciato nel letto, o nella camera mortuaria o di osservazione e l'ora in cui dovrà essere trasportato al cimitero e collocato e chiuso nella cassa e sotterrato.

Art. 4

Il tempo che deve trascorrere dalla morte al seppellimento sarà in regola generale di 24 ore nei casi ordinari e di 48 nei casi di morte improvvisa, meno il caso di incipiente putrefazione del cadavere. In questo intervallo si osserveranno esattamente le disposizioni dell'art. 73 del Regolamento Sanitario approvato con il Decreto 6 settembre 1874, non si potrà trarre la maschera, ne procedere all'autopsia od alla imbalsamazione, o ad altra qualsiasi operazione sopra il cadavere che a seconda delle circostanze sarà custodito nella casa ove avvenne il decesso, e nella camera mortuaria, finche ne sia accertata indubbiamente la morte.

Art. 5

Qualora si trattasse di denuncia di persona appartenente a qualcuna delle frazioni rurali del comune che si trovasse nelle condizioni previste dall'art. 94 della Legge di Pubblica Sicurezza, la denuncia stessa dovrà sempre essere accompagnata da una dichiarazione in iscritto firmata da due testimoni noti nel comune accertanti l'avvenuto decesso.

In difetto di questa dichiarazione non verrà rilasciato l'ordine di seppellimento.

Capitolo II



Autopsie

Art. 6

Qualora si debba procedere all'autopsia di un cadavere, questa si eseguirà nella camera mortuaria appositamente allestita al cimitero.

Occorrendo di procedere alla autopsia di un cadavere, sarà dovere del medico, compiuta la dissezione, di riporre nelle rispettive cavità tutti i visceri e parti estratte o smosse, e di acconciare il cadavere mediante cucitura della pelle.

Art. 7

Nessun cadavere o parte di esso, non eccettuati i nati morti ed i feti, potrà essere sottratto per qualsiasi titolo al seppellimento nel cimitero comunale senza speciale permesso del Sindaco.

Capitolo III

Trasporto dei cadaveri

Art. 8

Il trasporto dei cadaveri al camposanto sarà fatto sotto la sorveglianza dell'autorità municipale.

Questo trasporto dovrà essere fatto nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre, prima delle ore undici antimeridiane e dopo le quattro pomeridiane; nei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre prima delle nove antimeridiane e dopo le cinque pomeridiane; e nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto prima delle otto antimeridiane e dopo le sei pomeridiane.

Art. 9

Ogni cadavere di persona morta a domicilio deve essere involto in un lenzuolo, oppure coperto o vestito in altra guisa decente.

In nessun caso i di cadaveri potranno essere esposti, ne trasportati dalla casa al luogo ove avvenne il decesso se non in casse o bare coperte.

Art. 10

I cadaveri delle persone morte di malattia comune non potranno essere lasciati nelle chiese oltre il tempo necessario al compimento delle esequie.

Qualora siansi già manifesti i segni della putrefazione, il cadavere non dovrà essere deposto nella chiesa, ma si potrà soltanto concedere dal Sindaco che il carro mortuario o bara vi si fermi davanti alla porta per l'adempimento delle cerimonie religiose, ritenuto che in nessun caso tale fermata eccederà i venti minuti.



Capitolo IV

Inumazione

Art. 11

Nessuna inumazione potrà aver luogo in qualunque tempo o per qualsiasi causa senza previa presentazione dell'ordine del Sindaco di cui all'art. 3.

Art. 12

L'area del cimitero destinata alle sepolture comuni sarà divisa in quattro quadrati o poligoni, tre dei quali destinati alla inumazione dei cadaveri di persone adulte, ed una all'inumazione dei cadaveri dei bambini e fanciulli di età minore d'anni 7.

Art. 13

Il terreno destinato a cimitero deve essere dieci volte più esteso dello spazio necessario pel numero presunto dei morti che devono essere sepolti in ciascun anno e dev'essere chiuso all'intorno da un muro.

Art. 14

I cimiteri debbono di regola, essere collocati alla distanza almeno di metri 200 da ogni aggregato di abitazioni contenente un numero maggiore di 200 persone, ed in modo da evitare che il vento dominante porti i miasmi sull'abitato.

Art. 15

In ogni cimitero vi sarà una camera mortuaria per custodirvi i cadaveri finché non vengono sepolti.

Art. 16

Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire abitazioni o di scavare pozzi entro il raggio di 200 metri all'intorno.

Art. 17⁹

Ogni quadrato o poligono verrà diviso in tanti piccoli rettangoli, quante sono le fosse che si possono capire. Ogni fila delle fosse sarà numerata in ordine progressivo in linea verticale. Ogni fossa sarà numerata in ordine progressivo in linea orizzontale. Le file e le fosse segnate dai numeri impari si chiamerà impari e le file delle fosse segnate coi numeri pari si chiameranno pari.

Art. 18

L'interramento dei cadaveri si eseguirà coll'ordine seguente. In primo

⁹ Gli artt. 17 e 18 sono visibili ma cassati.



*luogo si occuperanno successivamente tutte le fosse impari di ciascuna delle file impari dei singoli quadrati o poligoni, cominciando dalla prima fossa impari della prima fila impari e progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file. In secondo luogo si occupare anno tutte le fosse pari di tutte le file pari, cominciando dalla prima fila pari, e progredendo nell'ordine numerico così delle fosse come delle file.*¹⁰

Art. 19


Ogni fossa dovrà essere di forma quadrilunga regolare, larga 80 centimetri, lunga metri 2 e centimetri 5, profonda un metro e mezzo a due metri, come prescrive il citato regolamento.

Art. 20

Le fosse pei cadaveri dei fanciulli di non oltre 7 anni nel quadrato o poligono destinato alla loro inumazione avranno la larghezza di centimetri 60, larghezza di un metro e centimetri 20, la profondità identica a quella degli adulti e la distanza di centimetri 30 dall'una all'altra per ogni lato. In questo quadrato verrà designata un'area apposita pel seppellimento degli aborti e dei nati morti.

Art. 21

Non potrà seppellirsi più d'un cadavere nella stessa fossa salvo che



¹⁰ L'articolo 18 è riportato a fine regolamento nella seguente stesura: *l'interramento dei cadaveri si eseguirà coll'ordine progressivo tanto di fila che di fossa, cominciando dalla prima fossa della prima fila, finché la fila stessa sia completa per cominciare poi dalla prima fossa della seconda fila e proseguendo così di seguito senza interruzione fino a completare tutte le file.*





si tratti di feti o bambini neonati, i quali potranno venire sepolti nella stessa cassa colla madre morta puerpera. Ciascun cadavere sarà calato con decenza, rispetto e precauzione nella sua fossa. Appena deposto il cadavere nella fossa si dovrà tosto riempirla di terra, ed a misura che questa vi sarà gettata, si andrà battendo strato per strato e comprimendo diligentemente. Colla terra rimasta in avanzo si formerà un rialzo sopra tutta la superficie della fossa e questa dovrà essere in pendenza verso i quattro lati pel necessario scolo dell'acqua piovana.

Art. 22

Sopra le fosse non sarà lecito erigere monumenti, sarà solo permesso collocare piccole croci od iscrizioni collocate su latta, ferro, o legno, o piccole lapidi che non eccedano metri 0,35 per lato, indicanti il nome e prenome, l'età, la condizione delle persone, l'anno, il mese, il giorno della loro morte, ed il nome di chi fa apporre l'iscrizione. Per queste iscrizioni non si pagherà alcun diritto.

Art. 23

Nessuno potrà levare i cadaveri dalle loro casse, spogliarli od appropriarsi altrimenti gli abiti, le robe e gli ornamenti che esistono presso i medesimi. È pure vietato di recare insulti ai cadaveri, il violare le tombe comuni o private, il disperdere le ossa, l'esportarle fuori del cimitero, e il porre mano



senza autorizzazione del Sindaco, al dissotterramento dei cadaveri.



Capitolo V

Esumazioni

Art. 24

Le fosse comuni non si riapriranno per nuovi seppellimenti se non dopo un decennio compiuto, od anche dopo maggior tempo. Qualora la estensione dell'area del cimitero lo permetta, incominciando e continuando a scavarle in quell'ordine seguito da prima. Il riapri mento delle fosse in ogni caso dovrà essere autorizzato dal Sindaco.

Art. 25

Qualora durante la escavazione delle fosse che serviranno a precedenti inumazioni si sviluppasero miasmi cadaverici, si verserà sopra il terreno una soluzione satura di cloruro di calce, quanto basti per neutralizzare le esalazioni miasmatiche, indipendentemente da tutte quelle altre cautele speciali che la commissione municipale di sanità credesse conveniente di prescrivere.

Art. 26

Le casse o parte di esse od altre materie vegetali che mano mano si ritrovassero nella rinnovazione delle fosse o nelle esumazioni, dovranno abbruciarsi all'interno del cimitero. Le ossa provenienti dalle fosse rinnovate saranno raccolte in uno speciale deposito, ed ossario, entro il cimitero stesso ed è assolutamente vietato di tenerle in qualsiasi modo esposte alle intemperie ed alla pubblica vista.





Capitolo VI

Polizia del cimitero

Art. 27

Il cimitero starà aperto al pubblico soltanto in occasione di funerali ed in occorrenza di altre funebri cerimonie, ne potrà tenersi aperto che durante il tempo della celebrazione di esse cerimonie.

Art. 28

È assolutamente vietato di introdurre nel cimitero cani ed altri animali quantunque condotti a mano.

Art. 29

La strada interna del cimitero ugualmente che i sentieri, i viali, e gli interstizi od intervalli, i quali separano le sepolture o fosse dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni qualunque impedimento, dovendosi di continuo curare la più scrupolosa raccolta e il seppellimento delle ossa che potessero eventualmente trovarsi alla superficie del cimitero, l'area del quale sarà tenuta costantemente colla massima decenza e nettezza.

Art. 30

Le erbe che cresceranno nel cimitero dovranno di volta in volta essere tagliate e bruciate nel recinto del medesimo.

Art. 31

Nel caso che le croci venissero gettate a terra dal vento, o per qualsivoglia altra causa, dovrà il seppellitore rimetterle al rispettivo loro posto, qualora siano ancora servibili, riponendole in caso opposto in un angolo della camera mortuaria, o di deposito, per abbruciarle sempre nel recinto del cimitero, ogniqualvolta non venissero ritirate da chi di ragione entro un mese dall'avvenuto avviso.

Art. 32

Fino alla rinnovazione delle fosse sarà in facoltà dei parenti di far racconciare le croci ed i monumenti sulle fosse dei loro defunti, di rinnovarli e di rinfrescarne le iscrizioni in modo però che non si rechi verun imbarazzo all'inserviente del cimitero e non si danneggiano le croci ed i monumenti vicini.

Art. 33

Nella rinnovazione delle fosse, le croci, le piccole lapidi, ed i monumenti collocati sovrappostivi che per qualsiasi motivo dovessero essere rimossi, se non saranno domandati e ritirati entro un mese da coloro che hanno diritto, verranno in potere del comune, che potrà disporne nei modi che



crederà più opportuni.

Art. 34

Nessuno potrà arrecar guasto o spregio di sorta al muro od al portico di cinta, alle croci, ai monumenti, ed a tutto quanto esiste nel cimitero.

Art. 35

Le iscrizioni sulle croci o sulle lapidi destinate ad essere esposte al pubblico nel cimitero, non dovranno contenere veruna allusione o sentenza, o parola meno conveniente, ed a quest'uopo dovranno essere sottoposte al visto dell'autorità municipale.

Art. 36

È parimenti vietato di fare qualunque iscrizione sui muri o sulle lapidi, o di macchiarli, o comunque deturparli.

Art. 37

La conservazione delle lapidi e dei monumenti sta a carico della famiglia, a cui spettano, sotto la sorveglianza dell'autorità municipale.

Capitolo VII

Servizio dei seppellitori

Art. 38

Il seppellitore custodisce le chiavi delle porte d'ingresso del cimitero e della camera mortuaria, attende al tracciamento, escavazione e riempimento delle fosse ed alla inumazione dei cadaveri, ed è incaricato della custodia e pulizia del cimitero stesso.

Art. 39

Ogni qualvolta si verifichi un caso di morte, nell'ora fissata pel trasporto del cadavere al cimitero, il seppellitore si troverà pronto a riceverlo e collocarlo nella fossa o sepolcro, in cui deve essere deposto, oppure nella camera mortuaria, o di osservazione, qualora non fosse trascorso il periodo di tempo dall'avvenuta morte che è prescritta dall'art. 4 di questo regolamento.

Art. 40

Nel riempimento delle fosse deve fare tutti quei vagliamenti o miscugli di terra che saranno giudicati opportuni.

Art. 41

Visiterà di frequente, e specialmente in estate, le fosse tutte del cimitero, per otturare con nuova terra vagliata ed umida le screpolature che



si fossero manifestate nel terreno. Visiterà anche i canali destinati a tramandare le acque piovane fuori del cimitero, e li ripuliranno delle foglie ed altre materie che vi fossero accumulate.

Art. 42

Le infrazioni alle varie prescrizioni di questo regolamento saranno punite colle pene di polizia stabilite dal codice penale, giusta l'art. 146 della legge comunale e provinciale, da graduarsi a norma della gravità loro, e delle circostanze, salvo che le medesime siano già punite altrimenti da leggi e regolamenti generali.

Art. 43

Per l'accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione e per il procedimento, si osserveranno le prescrizioni degli art. 147, 148, 149 della suddetta legge.

Art. 44

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono applicate a tutti indistintamente i cimiteri senza distinzioni di culto. Il regolamento avrà pieno vigore 15 giorni dopo la sua approvazione e regolare pubblicazione.¹¹

Dopo questo primo regolamento, fra il XIX e XX secolo, altri ne seguirono, certamente più attenti e conformi agli aspetti artistici e edilizi del tempo, ma sempre rispettosi delle principianti regole sanitarie.



¹¹ Nell'archivio storico del comune di Cosio Valtellino è conservato un regolamento simile, approvato dalla Prefettura di Sondrio in data 9 maggio 1876. In questo regolamento esiste un articolo (l'art. 23) che cita: *E' permesso di deporre sulle fosse fiori o ghirlande in argomento di affetto e di coltivare piccoli arbusti o fiori in modo che il cespo ed i rami non ingombrino altre sepolture od altre fosse, e non siano più alte di metri 1,70 e non impediscano lo scolo delle acque. Qualora sorpassino questa altezza, il Sindaco inviterà il proprietario a ridurli alla giusta misura, ed in caso che l'invito rimanga senza effetto verrà provveduto d'ufficio. Sarà altresì permesso di porre delle croci di legno o di ferro, o di pietra, oppure dei piccoli monumenti fissati verticalmente nel terreno a capo della fossa, dall'altezza di metri 1 e centimetri 50 e larghezza di centimetri 60 per gli adulti e di metri uno sopra una larghezza di centimetri 40 per i fanciulli.*